

Traduzione non ufficiale a cura di Marina Giacumacatos

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ELLENICA

22 GIUGNO 2016

FASCICOLO PRIMO

N. FOGLIO 117

LEGGE 4399

Quadro istituzionale per la costituzione di regimi di Supporto agli Investimenti Privati per lo sviluppo regionale e economico del Paese – Istituzione del Consiglio per lo Sviluppo e altre disposizioni.

ART. 86

Il paragrafo 1 dell'art. 4 della Legge 4375/2016 è sostituito come segue:

“Presso il Ministero dell'Interno e di Riqualficazione Amministrativa è costituito un Servizio autonomo, denominato “Autorità Ricorsi” sotto la diretta responsabilità del Ministro dell'Interno e di Riqualficazione Amministrativa. Codesta “Autorità Ricorsi” è costituita dal Servizio Centrale Amministrativo e dalle Commissioni Indipendenti Ricorsi, cha hanno sede ad Atene con competenza locale su tutto il territorio nazionale (...).

Il paragrafo 3 dell'art. 4 della Legge 4375/2016 è sostituito come segue:

“La Autorità Ricorsi redige ogni 3 mesi un rapporto sul suo operato. Nel rapporto sono compresi i dati numerici e statistici relativi al suo operato, il numero dei ricorsi presentati, le procedure seguite, la percentuale dei ricorsi esaminati con procedimento orale o scritto, il tempo impiegato nella conclusione dell'esame di ogni ricorso, la percentuale delle domande di protezione internazionale che sono state accolte o eventuale tutela accessoria, le decisioni contro le quali ha seguito domanda di annullamento presso il tribunale competente, il numero di ricorsi nei quali il ricorrente sia stato presente e assistito da un legale, ed anche il numero dei ricorrenti i quali abbiano chiesto e ottenuto assistenza legale gratuita. (...)

I paragrafi 1,2,3,4 e 5 dell'art. 5 della legge 4375/2016 sono modificati come segue:

“1. Presso l'Autorità Ricorsi viene istituita la figura di Direttore Amministrativo del Servizio Amministrativo Centrale (...) nominato dal Ministro (...) con incarico di durata triennale rinnovato eventualmente per un solo triennio. Il Direttore Amministrativo è personalità di valore riconosciuto, di istruzione universitaria, con capacità amministrative e/o esperienza nei settori della tutela

internazionale o dei diritti dell'uomo o del diritto internazionale o amministrativo. (...) Il Direttore Amministrativo è cittadino ellenico (...)

2. Le Commissioni Indipendenti dei Ricorsi sono composte di tre membri (...) con decisione comune dei Ministri dell'Interno, Giustizia e Economia e sono così composte:

a. Due Operatori di Giustizia dei Tribunali Amministrativi Ordinari (...) tenuto conto soprattutto della loro competenza e conoscenza e del diritto dei profughi, del diritto dei cittadini stranieri, i diritti dell'uomo o del diritto internazionale, e anche la buona conoscenza di lingue straniere, in particolare dell'inglese.

b. Un cittadino ellenico laureato in giurisprudenza, scienze politiche, scienze umanistiche o sociali, con esperienza in questioni di tutela internazionale o diritto dei profughi o specializzazione (master) nei settori di cui sopra e ottimo conoscitore di lingue straniere, in particolare dell'inglese (...) Questo membro è indicato dal UNHCR entro sette giorni dalla richiesta in merito del Ministro dell'Interno (...). Nel caso di impossibilità della nomina dei membri di cui sopra o qualora siano decorsi i termini sopra citati, i membri saranno indicati al Ministro dell'Interno dalla Commissione Nazionale per i Diritti dell'Uomo entro sette giorni dalla presentazione ad essa della relativa richiesta. Se la Commissione Nazionale per i Diritti dell'Uomo non può procedere in merito per qualsiasi motivo, il terzo membro delle Commissioni è nominato dal Ministro dell'Interno avvalendosi degli stessi criteri di cui l'UNHCR.

Il paragrafo 3 dell'art. 22 della Legge 4375/2016 viene sostituito come segue:

“Nei casi previsti nel paragrafo 1 del presente, i ricorsi pendenti non sono esaminati secondo quanto previsto dal Decreto presidenziale 114/2010 (A' 195) e la procedura amministrativa viene annullata, a meno che l'interessato non presenti ricorso alle Commissioni Ricorsi - art. 26 del Decreto presidenziale 114/201 - entro due mesi dalla decisione ad oggetto la domanda di protezione internazionale o concessione della permanenza per motivi umanitari. Il tal caso si concede al richiedente carta di richiedente asilo.

L'art. 62 della Legge 4375/2016 viene modificata come segue:

“Articolo 62. Procedura per la discussione dei ricorsi

1. La procedura di fronte alla Commissione Indipendente dei Ricorsi è di norma scritta e la discussione dei ricorsi avviene sulla base dei dati risultanti dal fascicolo. Tuttavia il ricorrente ha l'obbligo di essere presente in udienza quando: a. il ricorso stesso rappresenta offesa verso la decisione di annullamento della protezione internazionale, b. Emergono questioni o dubbi sulla completezza dell'intervista realizzata durante il primo grado dell'esame, c. Il richiedente ha sottoposto nuovi seri elementi relativi ad argomentazioni posteriori, d. La questione è particolarmente complessa.

2. Una volta presentato il ricorso all'Autorità competente, essa informerà in giornata il richiedente sulla data di discussione di esso. La data discussione del ricorso è stabilita al almeno 20 giorni dopo la presentazione dello stesso.